

Prot. 551/2023 del 30/06/2023

CONVENZIONE  
DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE

Da valere ad ogni effetto di Legge tra

. Studio Legale dell'Avv. Francesco ALAGNA (C.F.: LGNFNC74A29D612W e P.IVA: 05391640488), iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, con ivi Studio Legale alla Via Masaccio n.116, Cell.: +39 333 6176294; P.E.O.: studiolegale.avv.alagna@gmail.com e P.E.C.: francesco.alagna@firenze.pecavvocati.it;

e

. A.N.Co.Re. (Associazione Nazionale Counseling Relazionale) quale Associazione di categoria professionale, con sede legale in Roma alla Via Brigida Postorino n.7 (C.F. e P.IVA: 94108750368) Registrata il 25.09.03 al n.11071 - Modena; P.E.O.: presidenza@ancore.org; segreteria@ancore.org e P.E.C.: associazioneancore@pec.it .

PREMESSO

- a) che A.N.Co.Re. ritiene opportuno assicurare ai suoi associati una serie di servizi legali allo scopo di garantire condizioni favorevoli alla tutela dei loro diritti e interessi, sia in sede stragiudiziale che giudiziale; che tale rapporto fiduciario perdura da molti anni, attraverso costanti contatti e consultazioni;
- b) che l'Avv. Francesco Alagna condivide gli scopi di cui in premessa e pertanto si impegna a svolgere la propria attività di assistenza legale, stragiudiziale e giudiziale a favore dell'Associazione e dei suoi soci;
- c) che tale assistenza potrà essere assicurata in diverse discipline stante la collaborazione dello stesso avvocato con professionisti, all'uopo specializzati.
- d) che la presente proposta di agevolazione per assistenza legale è rivolta sia all'Associazione sia agli associati di A.N.Co.Re. ed altresì viene estesa ai componenti del loro nucleo familiare.
- e) che A.N.Co.Re. si è mostrata interessata ai servizi prestati dal suddetto Studio Legale;

TANTO PREMESSO

A.N.Co.Re. e lo Studio Legale dell'Avv. Francesco Alagna

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

Art. 1.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;

Art.2.

2.1 Lo Studio Legale in parola si impegna ad offrire l'assistenza e la consulenza legale all'Associazione di categoria professionale A.N.Co.Re. e la stessa si impegna a corrispondere annualmente all'Avv. Alagna la somma forfettaria ed onnicomprensiva di Euro 600,00 (seicento,00). Tale compenso sarà bonificato all'avvocato entro il 30 giugno di ogni anno, previo invio della relativa notula.

2.2 Medesima assistenza e consulenza legale è offerta a tutti gli associati di A.N.Co.Re., ed ai componenti del proprio nucleo familiare, alle seguenti condizioni:

- ad offrire una prima forma di assistenza e consulenza legale gratuita, anche da remoto, qualora gli iscritti interessati risiedano in città diverse da dove è ubicato lo Studio Legale.
- qualora, dopo la prima consulenza gratuita, sia necessario compiere attività stragiudiziale, l'associato corrisponderà un compenso da determinarsi in base alla complessità della causa in questione, che potrà variare da un minimo di € 50,00 (cinquanta,00) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento,00), oltre C.A.P. ed I.V.A. come per Legge;
- qualora, dopo la prima consulenza gratuita, sia necessario compiere attività giudiziaria, l'associato corrisponderà allo Studio Legale un compenso che sarà calcolato applicando i valori minimi del tariffario professionale in vigore;
- è diritto dell'associato personalizzare le modalità di pagamento secondo le proprie esigenze; entro tre mesi dalla fine dell'incarico sarà dovuto comunque il saldo dei compensi, salva diversa pattuizione concordata;

Nel caso in cui il socio A.N.Co.Re. si rivolgesse all'avvocato al fine di svolgere attività giudiziale o stragiudiziale, l'avvocato si riserva il diritto di richiedere un anticipo pari al 10% del proprio onorario oltre le spese occorrenti e documentate. Si chiarisce, altresì, che tale somma, necessaria ad incardinare la procedura, sarà comunque scomputata dalle competenze ed onorari della parcella finale, ad eccezione delle spese vive sostenute, che rimangono interamente a carico dell'associato.

Sono fatti salvi, inoltre, diversi accordi tra l'associato e l'avvocato che prevedano, in ragione della semplicità della trattazione, una riduzione del compenso minimo come sopra previsto (anche rispetto al tariffario professionale nel caso di attività giudiziale) ovvero che non richiedano alcun esborso da parte dell'associato, ad eccezione delle spese vive.

Art. 3.

A.N.Co.Re., a seguito della sottoscrizione della presente, ne darà diffusione e pubblicità ai propri associati, anche inserendola sulle rispettive piattaforme online e comunicati stampa appositamente predisposti, ovvero con il mezzo ritenuto più utile allo scopo.

A.N.Co.Re. si impegna a comunicare ai propri associati il nominativo dell'avvocato ed i relativi recapiti professionali, ai fini della tutela dei loro interessi e/o diritti e per la tutela della privacy.

Art. 4.

A.N.Co.Re. ed il suo legale rappresentante pro tempore, rimarranno, in ogni caso, estranei ad ogni rapporto nascente (anche di tipo economico) intrapreso tra lo Studio Legale ed i singoli associati, interessati ad avvalersi della presente convenzione, rispetto alla quale saranno qualificabili come soggetto terzo. A.N.Co.Re. ed il suo legale rappresentante pro tempore, vengono manlevati, fin d'ora, da eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'avvocato e i singoli associati.

Art. 5.

La presente convenzione non prevede clausole di esclusiva e di irrevocabilità, pertanto A.N.Co.Re. ed il suo legale rappresentante pro tempore saranno liberi di stipulare ulteriori, analoghe e concomitanti

convenzioni della stessa specie con altri professionisti del settore. Parimenti lo Studio Legale si ritiene libero di stipulare nuove convenzioni con altre associazioni del medesimo ambito professionale dell'Associazione di categoria professionale A.N.Co.Re. .

Art. 6.

La presente convenzione avrà durata di un anno decorrente dalla data della sottoscrizione. Alla scadenza naturale, in assenza di esplicito recesso e/o disdetta da parte dei due soggetti interessati, la convenzione verrà rinnovata automaticamente con le medesime condizioni pattuite.

Art. 7.

Fermo restando la scadenza naturale, le parti hanno facoltà di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento e senza motivazione alcuna. Il recesso, tuttavia, dovrà essere manifestato in forma scritta – a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. – da inviarsi all'altra parte almeno trenta giorni prima della data indicata dal recedente.

Art. 8.

Le parti si obbligano a conformare le attività conseguenti, attuative e/o connesse alla stipula della presente convenzione, alle vigenti disposizioni normative relative al trattamento e alla protezione dei dati personali (D. Lgs. n.196/2003 e ss.mm., Regolamento (UE) n.679/2016 e D. Lgs. n.101/2018 e s.m.i.).

Art. 9.

Qualsiasi modifica o aggiunta e/o soppressione di clausole del presente accordo, dovranno essere apportate dalle parti soltanto in forma scritta, previa acquisizione del mutuo consenso.

Art.10.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, s'intendono qui richiamate le norme di Legge e del Codice Civile.

Il presente contratto sarà regolato interamente dalla Legge Italiana.

Firenze – 30.06.2023

FIRME (autografe e/o in formato digitale certificato)

A.N.Co.Re.

Associazione Nazionale Counseleling Relazionale

Il Presidente

Angela LATELLA



Avv. Francesco ALAGNA